

DELIBERA N. 253/08/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1853/AQ AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' NAPOLI CANALE 21 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "NAPOLI CANALE 21") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

PROCEDIMENTO N. 1853/AQ

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “Regolamento in materie di procedure sanzionatorie” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, e in particolare l’articolo 4, comma 6;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 102/08/DIC/PROC. N. 1853/eq del 30 luglio 2008 – notificato in data 7 agosto 2008, con il quale è stata contestata alla società NAPOLI CANALE 21 S.r.l., con sede legale in Via Antiniana n. 119/121 – 80078 Pozzuoli (NA), concessionaria dell’emittente televisiva privata in ambito locale a carattere commerciale *Napoli Canale 21*, la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a seguito della segnalazione - trasmessa dal Servizio Ispettivo e Registro in data 11/06/2008, prot. 0034679 - della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria che - delegata dal CO.RE.COM Campania a dare seguito alla richiesta della Giunta Regionale della Campania di verificare l’effettiva trasmissione dello Spot Fascicolo Aziendale PSR 2007-2013, attraverso il monitoraggio di alcune emittenti locali individuate tramite sorteggio - ha accertato, nel corso dell’accesso ispettivo del 16 maggio 2008, relativamente alla programmazione dell’emittente televisiva locale “*Napoli Canale 21*”, che il registro dei programmi trasmessi, composto da nr. 300 fogli mobili, ciascuno regolarmente bollato, riportava: > vidimazione apposta sulla pagina 300 (ultima) in data 20/12/2007 – Repertorio nr. 10558 sottoscritta dal notaio Francesco Fasano; > quale prima annotazione, quella effettuata sulla pagina nr. 1 e relativa ai programmi irradiati dall’emittente in data 07/03/2008 alle ore 19:10; > quale ultima annotazione quella effettuata sulla pagina nr. 298 e relativa ai programmi irradiati dall’emittente in data 05/05/2008 alle ore 13:34; evidenziandosi, pertanto, una irregolare tenuta del registro dei programmi, avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione e all’osservanza delle prescrizioni stabilite per le emittenti televisive locali dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), della Delibera 54/03/CONS;

RILEVATO che, nel presentare le giustificazioni in ordine ai fatti contestati, la predetta società, con nota pervenuta il 13 agosto 2008, prot. 0051307, nel chiedere l’archiviazione della pratica – “in quanto ogni eventuale anomalia era stata sanata” - ha precisato che “*alla pagina 299 (sulla quale avrebbero dovuto essere annotati i programmi trasmessi dopo le ore 13:34 del 05/05/2008) non risultava alcuna annotazione poiché la vidimazione di significative dimensioni apposta dal timbro ad inchiostro del notaio sulla pagina 300 ha reso impossibile effettuare trascrizioni sul foglio 299. Conseguentemente si è reso necessario annotare i programmi sul nuovo registro. Come dimostrato dalla allegata documentazione i programmi annotati sui due differenti registri dimostrano una consecutio temporum senza alcuna discontinuità. Il primo registro termina alla pagina 298 con l’evento delle ore 13:34 del giorno 05.05.2008, mentre il secondo ha inizio con il successivo programma delle ore 14:00 del medesimo giorno, 05.05.2008*”.

RILEVATO che con nota n. 006015 del 18/09/2008, pervenuta il 23 settembre 2008 e registrata con n. 0058108, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria ha trasmesso gli esiti dell’ulteriore accesso ispettivo eseguito in data 16 settembre 2008, a seguito di apposita richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, a

carico dell'emittente "Napoli Canale 21", dando atto che, all'esito del controllo eseguito, la società NAPOLI CANALE 21 S.r.l. "ha cessato dal comportamento illegittimo", in quanto è stato verificato:

- a. "il corretto aggiornamento del registro dei programmi trasmessi, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 223/90. Il registro, infatti, riportava le annotazioni relative alla programmazione irradiata fino alla data del 16.09.2008;
- b. la tenuta delle registrazioni dei programmi trasmessi nei termini (tre mesi) previsti dall'art. 20, comma 5, della legge 223/90. Sono risultate disponibili, nel server utilizzato per detta finalità, le registrazioni dei programmi trasmessi a far data dal 19.06.2008".

RILEVATO che secondo la normativa vigente alla data della rilevazione della violazione da parte della Guardia di Finanza ad esito dell'accertamento e prima dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, il procedimento prevedeva l'adozione di un provvedimento monitorio quale la diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

RILEVATO che in base ai più recenti accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza la diffida risulterebbe *inutiliter data* in quanto la società concessionaria ha conformato il proprio comportamento alla normativa vigente;

CONSIDERATO, altresì, che a far data dall'8 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 giugno 2008, n. 101, il presidio sanzionatorio per le violazioni della norma in contestazione risulta modificato sostanzialmente e quanto alla procedura, non richiedendo la previa diffida per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per gli episodi occorsi in data successiva all'entrata in vigore della citata legge;

CONSIDERATO, per l'effetto, che può trovare accoglimento la richiesta di archiviazione della contestazione notificata, tenuto conto che la società NAPOLI CANALE 21 S.r.l, avente sede legale in Via Antiniana n. 119/121 – 80078 Pozzuoli (NA), ha dato prova di aver regolarizzato la tenuta del registro dei programmi e che ciò è stato puntualmente verificato dalla Guardia di Finanza;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento n. 1853/aq in quanto è venuta meno la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzioni contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

ILCOMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola